

TAR Sardegna - Sentenza 10/07/2003 n. 863
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.1

I requisiti che possono essere richiesti dalla P.A. per la partecipazione a gare pubbliche, devono essere funzionali e calibrati in relazione agli interessi pubblici che s'intendono perseguire col bando e non sovradimensionati rispetto ai reali bisogni della collettività o implicanti oneri del tutto sproporzionati, per eccesso, rispetto ai contenuti della gara. Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che il bando deve adeguarsi al criterio di proporzionalità ed a quello di ragionevolezza, nel senso che l'Amministrazione può sempre richiedere, per l'ammissione alla procedura di gara, requisiti di partecipazione rigorosi e restrittivi, ma con il limite costituito dal rispetto del principio di proporzionalità fra detti requisiti e l'importanza dell'oggetto dell'appalto.